



COMUNE DI ROBBiate
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO
COMUNALE DEI SERVIZI
FUNERARI, NECROSPOPICI,
CIMITERIALI E DI POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 28.06.2010

Aggiornato con:

–

D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

–

Legge 1° agosto 2002, n. 166;

–

Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali”;

–

Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;

–

Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonchè delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;

–

Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché delle leggi regionali Lombardia 18/11/2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 09 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004. (n.1)

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

– addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre

preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

– animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi

e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

– attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c)

trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

– autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

– avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

– autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

– bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

– cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

– cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

– cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

– ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

– cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

– cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

– cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

– colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

– contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

– crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

– decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;

- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31,112, 113, 113 bis e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici, cimiteriali, e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, spettano al Dirigente Responsabile, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli introiti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
5. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri generali di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio comunale. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione dei differenti cimiteri e delle differenti opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del Bilancio del servizio.
6. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - Il coniuge non separato o divorziato;
 - I figli;
 - I genitori;
 - Altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario;

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione delle salme;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17 comma 1;
 - d) Il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) l'inumazione in campo comune (1);
 - f) la cremazione (2);
 - g) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) Il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico;
 - i) La dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
 - j) L'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ed allegate al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

(1) Vedasi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 3921, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: " il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, di cui si applica l'art. 16 comma 1, lettera a) del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990". (Vedasi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004).

- (2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) (2).
-
- (1) Legge 30 marzo 2001, n. 130 art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere".
- (2) La legge regionale Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, all'art. 8 comma 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'art. 33, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 prevede che : " Il comune, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 32".

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge (1).
 2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
 3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
-
- (1) Articolo 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003:
- comma 5 : "Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:
➤ Il periodo di osservazione di cui al comma 1;
➤ L'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."
- comma 6: "A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominato sale del commiato".
Vedasi anche l'art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

=====
"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
- 10
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deponervi salme per il relativo periodo di osservazione.
8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale (1).

(1) Art. 40, comma 5, Reg. regionale n. 6/2004: "Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione".

ARTICOLO 8 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

"Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.”

ARTICOLO 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) **per tumulazione:**
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) **per cremazione:**
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo , il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'Azienda A.S.L, o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990,n.285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:
a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

(2) Vedasi anche art. 18 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004 per norma transitoria.

ARTICOLO 10- FORNITURA GRATUITA DI FERETRI .

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di Servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri Regolamenti Comunali (I.S.E.E.)

ARTICOLO 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 13 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e seguenti).
2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, nonché il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

ARTICOLO 14 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

ARTICOLO 15 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, (*) sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 6 comma 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie".

*) La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del DPR n. 285/1990.

ARTICOLO 16 - RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili è gratuito.

ARTICOLO 17 - TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO:

DENUNCIA DI MORTE

TRASPORTO DI CADAVERE PER SEPPELLIMENTO E/O CREMAZIONE

1. La denuncia di morte deve essere presentata, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Come disposto dall'art. 40 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004, la causa di morte viene dichiarata dal medico curante, o, in caso di sua assenza, da chi ne assume le funzioni.
3. L'accertamento della morte, redatto su modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato, entro 24 ore dal decesso:
 - dal Direttore Sanitario, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria;
 - dal Direttore o Responsabile Sanitario, in caso di decesso presso altra struttura (socio-sanitaria e/o assistenziale);
 - dal medico necroscopo dell'A.S.L. territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata.
4. Se il decesso avviene in giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, e comunque non oltre 48 ore.
5. A seguito dell'accertamento della morte la salma diviene cadavere.
6. Il trasporto di cadaveri, sia all'interno del territorio comunale, al forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, all'estero o nel cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, a seguito di istanza degli interessati, previo acquisizione della certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
8. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

ARTICOLO 20 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato civile, con provvedimento a seguito di istanza degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera c) della Legge Regionale n. 22/2003.

ARTICOLO 21 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

-
- (1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A) del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

ARTICOLO 22 - TRASPORTO DI CENERI O RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 23 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 24 - ELENCO CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel seguente cimitero comunale:
 - Via Serra GropPELLI;

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge Regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto, n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge Regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 26 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' ASL, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
2. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - I cadaveri di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza (Opzione n.1e 2)
 - i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - i cadaveri di persone che abbiano dovuto trasferire la residenza da Robbiate in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza;
 - i cadaveri di persone di culto che abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi religiosi;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

OPZIONE N.2 – Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone native di Robbiate, nonché i cadaveri di parenti in linea retta di primo grado di persone residenti.

I cadaveri, i resti mortali e le ceneri, di persone non residenti sono ricevuti previo pagamento del doppio delle tariffe vigenti. Il pagamento del canone dovuto per il rilascio della concessione deve essere effettuato interamente al momento della stipula dell'atto, pertanto il venir meno delle condizioni sopra esposte per la fruizione della tariffa per residenti in periodo successivo alla stipula del contratto sarà oggetto di regolarizzazione amministrativa previo conguaglio degli importi a suo tempo versati.

2. Nel cimitero sono di preferenza accolti, compatibilmente con la ricettività, i cadaveri delle persone che abbiano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.
3. L'ammissione e il posizionamento avvengono nel rispetto della cronologia delle domande e con le modalità stabilite in apposito atto del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria sulla base delle strutture effettivamente disponibili.

Nei reparti speciali, sono ricevuti i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine, con le modalità di cui all'art. 47 del del T.U. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio o il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un Cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel cimitero sono composti da campi comuni per inumazione costituiti generalmente da suolo adatto alla mineralizzazione nell'arco di 10 anni.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 29 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
3. Il Piano regolatore conterrà un elaborato denominato "norme tecniche di attuazione" che detteranno le tipologie edilizie ammesse per qualunque fabbricato all'interno del cimitero.
4. Le norme tecniche di attuazione dovranno contenere tutti i dati dimensionali massimi a cui dovrà sottostare la progettazione di qualunque fabbricato all'interno del cimitero.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
7. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
8. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

1)

Reg. Reg. n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

"1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30 - INUMAZIONE

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Qualora il suolo delle aree destinate all'inumazione sia per struttura geologica e mineralogica sfavorevole al processo di scheletrizzazione dei cadaveri il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può prorogare il predetto termine, per un ulteriore periodo di 10 anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere,
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per l'inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
7. Nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:
 - a) inumazione di cadaveri oltre 10 anni di età: 2,20 x 0,80 ml.
 - b) inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50 x 0,50 ml., distanti l'una dall'altra almeno ml. 0,30 per ogni lato tra loro.

ARTICOLO 31 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 32 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo III "Concessioni" del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg.Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione, ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato n. 2, al Regolamento Regionale n. 6/2004, parte integrante allo stesso.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato.
6. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una cassetta di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
7. La posa del monumento sopra le tumulazioni sotterranee è autorizzata dal Responsabile del servizio di Tecnico, previa presentazione di Domanda in carta bollata correlata di immagini o disegni progettuali adatti a definirne le caratteristiche, sempre che vengano rispettate le misure stabilite nel presente regolamento:
 - 180x200 cm per monumento di tomba doppia in orizzontale;
 - 90x200 cm per monumento di tomba singola, o di tomba doppia in verticale;
 - 60x100 cm per monumenti in campo comune;
 - 60x80 cm monumenti campo bambini.
8. Verranno fatti rimuovere d'ufficio, i monumenti posati abusivamente prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune aventi misure difformi rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 33 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
 - Qualora non vi siano disponibilità e non sia previsto un progetto di ampliamento nel cimitero comunale;
 - Qualora sussistano dubbi o opposizioni sul diritto di sepolcro di cui all'art. 57 del presente regolamento.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata, dal Responsabile del Servizio Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o in base alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di mesi 6.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
5. Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Tecnico, previa diffida, provvederà all'estumulazione straordinaria del feretro ed alla sua inumazione in campo comune. Tale cadavere una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento delle tariffe previste.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. E' facoltà del Responsabile del procedimento del servizio di Polizia Mortuaria, qualora vi siano disponibilità di sepolture provvisorie in altre zone del cimitero, consentire la permanenza del feretro nel loculo provvisorio mediante trasformazione della concessione temporanea in una definitiva. In tal caso si procederà a conguagliare quanto già versato per la concessione provvisoria con la tariffa stabilita alla data della trasformazione per la corrispondente concessione definitiva. La concessione definitiva decorre dalla data di tumulazione provvisoria.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del procedimento di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del procedimento di Polizia mortuaria con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato si applica quanto disposto nel successivo art. 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (1). Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lettera G) della legge 30 marzo 2001, n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

ARTICOLO 35 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Procedimento di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Procedimento di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, o su richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dallo stesso o in altro cimitero, o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni straordinarie:
 - Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 37 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Procedimento di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 38, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A

richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Sempre a richiesta degli interessati, il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Procedimento di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

Vedi nota 1 all'articolo 34. Si veda anche l'art. 3 del D.P.R. 11 Luglio 2003, n. 254

ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto:
 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.
2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nei casi di cui all'art. 4 comma 1 lettera e) del presente regolamento.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
5. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.

ARTICOLO 39- RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ARTICOLO 40 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 42 - CREMATORIO

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ARTICOLO 43 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1).
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) Copia del certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lettera B della legge 30 marzo 2001, n. 130).

ARTICOLO 44 - URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri vengono raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - Presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal comune o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - Generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - Il luogo di conservazione;
 - La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo. (*)
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), n.ri 1 e 2, della legge 30/3/2001 n.130, ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c) e d) della medesima legge.
11. La dispersione in cimitero avviene mediante interrimento.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
13. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art.3 - legge 130/2001.
14. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da che prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
15. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

(*) La sentenza del Consiglio di Stato recepita nel D.P.R. 24 febbraio 2004, prevede che le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengano stabilite dai regolamenti comunali.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 45 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

ARTICOLO 46 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 47 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme, da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 48 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Vigilanza.

ARTICOLO 49 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali, purchè non in contrasto con l'Art. 31 del presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere da realizzare.
Le misure dei monumenti sono attualmente fissate in 120cm x 60cm.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purchè, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; nonché il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 50 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Procedimento di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 51 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52 - CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Il Consiglio Comunale può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto – n.17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture..

ARTICOLO 53 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Sono sepolcri privati nei cimiteri, tutte le tipologie di sepolture diverse dall'inumazione in campo comune, seppur essa sia –normalmente- oggi a titolo oneroso.
2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l' altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc..);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, posti plurimi, celle edicole, cappelle, ecc..).
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, stipulato previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) La durata;
 - c) La persona, o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentate pro tempore, concessionari;
 - d) Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare),
 - e) L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di una tariffa.
11. La riscossione della tariffa avviene contestualmente alla stipula dell' atto di concessione tramite pagamento presso la tesoreria comunale. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme eventualmente già tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune ad autorizzazione decennale.
12. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria, nonché la tassa di registro eventualmente dovuta.

ARTICOLO 54 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del Regolamento Comunale e del Piano cimiteriale.
2. Le concessioni in uso di sepolture private diverse dai colombari possono concedersi solo in presenza:
 - Della salma, ceneri o cassetina di resti mortali, per posti individuali;

- Dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie;
- Di almeno una salma per posti plurimi.
- 3. L'assegnazione dei colombari avviene per ordine alternato fino ad esaurimento dei posti, al fine di consentire ai richiedenti la possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto o di parente di primo grado premorto.
- 4. L'assegnazione delle sepolture diverse dai colombari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
- 5. L'assegnazione di cui ai commi 3 e 4 deve osservare come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai capoversi 3°, 4° e 5° lettera b) dell' articolo 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 7. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ARTICOLO 55 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, e comunque di durata non superiore a 99 anni. La durata è fissata dal presente regolamento comunale:

a) In un massimo di 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappelle);

In un massimo di 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;

c) In un massimo di 40 anni per i loculi

d) In un massimo di 30 anni per le sepolture private individuali e plurime (massimo 6 posti).

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni dietro pagamento della specifica tariffa stabilita dalla Giunta Comunale:

Per i punti c) e d) per una sola volta per un massimo di ulteriori anni 15;

Per il punto a) per ulteriori 40 anni.

La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di posti.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura, di cui alla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 53, per i casi di cui ai punti b) e c) , ovvero per i casi di cui al punto a) la concessione ha inizio dalla data della stipula del contratto.

Nel caso di sovrapposizione di salme, fissato nel limite massimo di due, la concessione scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

ARTICOLO 56 - VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - PERPETUA

Le sepolture private concesse in perpetuità prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per mantenere la durata a tempo indeterminato, devono conservare le condizioni originarie a presupposto della concessione, in quanto eventuali mutamenti che attengano alla funzione della concessione o al suo uso, incidono sulla concessione stessa, facendola venir meno (Decadenza).

I casi in cui la concessione originaria può subire delle modificazioni sono i seguenti:

Soppressione del cimitero;

Mutamento della destinazione originaria;

Esercizio del diritto d'uso in difformità rispetto alla volontà del fondatore del sepolcro.

In caso di modifica della concessione originaria il Comune riconferma per una sola volta a cadenza quarantennale la concessione perpetua soppressa, se esplicitamente richiesta degli aventi titolo le concessioni perpetue.

4. La nuova concessione può essere rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria, ovvero per un numero di posti superiori, purchè siano pari a quelli ottenibili in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

5. La riconferma della concessione di cui al predetto punto 3, viene concessa, previa verifica da parte dell'ufficio servizi cimiteriali del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, e previo pagamento della tariffa vigente per ogni entrata di salma non prevista nell'originaria concessione, e degli oneri riferiti ad opere necessarie effettuate sul sepolcro.

(La variazione della durata deve risultare da apposito contratto.

ARTICOLO 57 - DIRITTO DI SEPOLCRO

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio.

Per aventi diritto è da intendersi la famiglia del concessionario composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Il concessionario è tenuto a designare all'atto della concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro, i nominativi delle salme da tumulare. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati secondo le previsioni di cui ai commi 1 e 2.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 58 - OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione, ma si procede a tumulazione provvisoria della salma a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 59 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Le tombe e le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli art. 63 e seguenti dell'ex Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 827. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal competente ufficio comunale.

ARTICOLO 60 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 61 - COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità del titolo autorizzativo e portata a termine entro un anno dalla data della notifica del permesso di costruire.

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 52, ad esclusione dei casi previsti dal precedente comma 1, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data della notifica dell'autorizzazione di cui al successivo art. 71 comma 3, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, RIMBORSI

ARTICOLO 62 - CONCESSIONE CON TITOLARITA' PLURIMA

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote, in funzione di una regolazione dei propri rapporti interni senza che venga meno il principio dell'UNICITA' del rapporto concessorio con il comune. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

ARTICOLO 63 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro 12 mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.
2. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 21 comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445.

ARTICOLO 64 - RINUNCIA E RIMBORSO PER CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE AD ANNI 99

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 65 - RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE SU INVITO DELL'ENTE

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
2. Il concessionario originario o il soggetto subentrato, su invito dei servizi cimiteriali, può sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato di cui è titolare. In tal caso il comune emetterà una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per anni 50, ovvero per l'uso di altra tomba o colombaro già oggetto di concessione per la riunione dei resti mortali, sostenendone le spese derivanti dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti. La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.
3. Con le medesime modalità e nei tempi previsti dal precedente comma, il soggetto avente titolo potrà optare, su invito del servizio cimiteriale, per un mutamento di rapporto concessorio consistente nella rinuncia volontaria all'uso perpetuo della sepoltura a fronte dell'emanazione di un nuovo atto concessorio a tempo determinato, senza alcun onere a carico dello stesso. La durata massima della nuova concessione, non può superare quella prevista dal presente regolamento per le tipologie di sepolture analoghe, ed alla stessa si estendono inoltre tutti gli istituti previsti per le concessioni a tempo determinato.

ARTICOLO 66 - RIMBORSO PER LA RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI ED AREE DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti oggetto di concessione perpetua o temporanea di durata di anni 99, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

4. Il comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
- Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico com.le, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata nel modo previsto al precedente comma 2.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 67 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di ampliamento, modificazione topografica del cimitero, di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere verrà revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e verrà concesso ove possibile agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo cimiteriale per la durata di 60 gg e all'Albo pretorio per la durata di 15 gg, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 gg.
4. La revoca è esclusa per le concessioni a tempo indeterminato, le quali conservano la loro efficacia senza limiti temporali, ad eccezione dei casi di cui all'art. 55 del presente regolamento.

ARTICOLO 68 - DECADENZA

La decadenza, in quanto imputabile al comportamento di una parte, il concessionario, opera di diritto con il porre in essere i comportamenti che la determinano, spettando all'autorità amministrativa la sua mera dichiarazione, i cui effetti, non possono che decorrere dai comportamenti o fatti che determinano, oggettivamente, le condizioni di decadenza.

La decadenza della concessione perpetua e a tempo determinato può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 gg dal decesso;
- g) quando una sepoltura privata concessa in perpetuità subisce delle modificazioni di cui all'art. 55 del presente regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti dalla a) alla f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al dirigente competente con provvedimento motivato.

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il responsabile disporrà altresì per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 69 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono:

Alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

- Con la soppressione del cimitero, secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- Con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- Per revoca di cui al precedente articolo 66.

ARTICOLO 70 - ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. In caso di soppressione del cimitero di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
2. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
3. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
4. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi su domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

L'autorizzazione, da rilasciarsi a privati imprenditori, è subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa obbligatoria, relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese, o quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 47 e 48, in quanto compatibili.

Le spese di energia elettrica ed acqua verranno stabilite e forfettizzate in € 25,00 giornaliero a carico della Ditta esecutrice dei lavori.

ARTICOLO 72 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle Funerarie devono ottenere l'autorizzazione ex d.Lgs 42/2004 e s.m.i ed il permesso di costruire, dal competente Ufficio del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei loculi sia interrati che fuori terra. Tale numero di livelli non potrà essere superiore a 5 fuori terra e 3 interrati, e non potrà determinare in ogni caso un'altezza di gronda superiore a quella esistente nei singoli cimiteri.
3. Ogni altro manufatto privato (ivi compreso i sepolcreti e le tombe a terra) sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, il quale valuterà i seguenti parametri:
 - Dimensioni in pianta pari a 0,70 x 0,90 m (o multipli di 0,90 m);
 - Distanza fra le singole costruzioni pari a 25/30 cm;
 - Altezza della Lapide verticale non superiore ad 1 metro dal piano della lapide orizzontale che a sua volta non potrà avere altezza superiore a cm 30 dal piano di calpestio del viale;
 - Altezza dell'eventuale Cippo non superiore a 1,50 m dal piano della lapide orizzontale.
4. I predetti parametri di riferimento sono validi fino all'approvazione del Piano regolatore di cui all'art.28.
5. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale, integrata dalla presenza degli esperti ambientali.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori, che non potrà essere superiore ad un anno per le cappelle funerarie e a 6 mesi per le altre costruzioni, di cui al precedente art. 60.

ARTICOLO 73 - RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori, di cui al precedente art. 70.

ARTICOLO 74 - RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 75 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 76 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 77 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 78 - VIGILANZA

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte degli organi preposti, dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 79 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale operante nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresi, detto personale è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 80 - FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 N. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 N. 285.

ARTICOLO 81 - DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 82 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno di un cimitero del Comune il Consiglio Comunale si riserva la possibilità di individuare una apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove si potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 83 - MAPPA

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

ARTICOLO 84 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 85 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 86 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 82.

ARTICOLO 87 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria del competente servizio è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 88 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 89 - SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

- Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
- In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
- Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio.

ARTICOLO 90 - TARIFFE

- Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti, di cui all'art. 26 del presente regolamento.

ARTICOLO 91 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. N. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993), ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19 agosto 1998), nonchè alla normativa regionale: n.22 del 18.11.2003 ed al Regolamento Regionale attuativo n.6 del 9.11.2004.
2. Le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento saranno vagliate dal Sindaco caso per caso e motivate con proprio atto.

ARTICOLO 92 - ENTRATA IN VIGORE

- Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 - Competenze
Articolo 3 - Responsabilità
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori
--

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8 - Verifica e chiusura dei feretri
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10 – Fornitura gratuita di feretri
Articolo 11 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
Articolo 13 - Trasporti funebri
Articolo 14 - Orario dei trasporti
Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
Articolo 16 - Riti religiosi e civili
Articolo 17 - Trasferimento di salme
Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
Articolo 19 - Adempimenti conseguenti il decesso: Denuncia di morte – trasporto di cadavere per seppellimento e/o cremazione.....
Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 22 - Trasporto di ceneri o resti
Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 24 - Elenco cimiteri

Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza	
Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero	
Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28 - Disposizioni generali	
Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale	

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30 - Inumazione	
Articolo 31 – Cippo	
Articolo 32 - Tumulazione	
Articolo 33 - Deposito provvisorio	

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34 - Esumazioni ordinarie	
Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	
Articolo 36 - Esumazioni straordinarie	
Articolo 37 - Estumulazioni	
Articolo 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	
Articolo 39 - Raccolta delle ossa	
Articolo 40 - Oggetti da recuperare	
Articolo 41 - Disponibilità dei materiali	

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 41 - Crematorio	
Articolo 42 - Autorizzazione alla cremazione	
Articolo 43 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri.....	

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45 - Orario	
Articolo 46 - Disciplina dell'ingresso	
Articolo 47 - Divieti speciali	
Articolo 48 - Riti funebri	
Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	
Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali	
Articolo 51 - Materiali ornamentali	

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52 - Concessioni cimiteriali.....	
Articolo 53 - Sepolture private	
Articolo 54 - Modalità di concessione	

Articolo 55 - Durata delle concessioni.....	
Articolo 56 - Variazione della durata della concessione.....	
Articolo 57 - Diritto di sepolcro	
Articolo 58 - Opposizione al diritto di sepolcro	
Articolo 59 - Criteri di Assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune.....	
Articolo 60 - Manutenzione delle sepolture private.....	
Articolo 61 - Costruzione dell'opera - Termini	

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, RIMBORSI

Articolo 62 - Concessione con titolarità plurima.....	
Articolo 63 - Successione nella concessione.....	
Articolo 64 - Rinuncia e rimborso per concessioni a tempo determinato di durata inferiore ad anni 99	
Articolo 65 - Rinuncia a concessioni perpetue su invito dell'ente	
Articolo 66 - Rimborso per la rinuncia a concessione di manufatti ed aree della durata di anni 99 o perpetua.....	

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 67 - Revoca	
Articolo 68 - Decadenza	
Articolo 69 - Estinzione	
Articolo 70 - Estinzione per soppressione del cimitero.....	

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 71 - Accesso al cimitero	
Articolo 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
Articolo 73 - Responsabilità.....	
Articolo 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo	
Articolo 75 - Introduzione e deposito di materiali	
Articolo 76 - Orario di lavoro	
Articolo 77 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	
Articolo 78 - Vigilanza	
Articolo 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 80 - Funzioni - Licenza	
Articolo 81 - Divieti	

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 82 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	
--	--

Articolo 83 - Mappa
Articolo 84 - Annotazioni in mappa
Articolo 85 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 86 - Schedario dei defunti
Articolo 87 - Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 88 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 89 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione.....
Articolo 90 - Tariffe
Articolo 91 - Norma finale e di rinvio
Articolo 92 - Entrata in vigore